

Piccola Fondazione Lazzari

Antonio Pietro Anna

Statuto

ART. 1

ORIGINE

L'Opera Pia trae origine dall'atto di ultima volontà in data 4 giugno 1944, ricevuto dal Notaio Dott. Renato Fornoni, col quale la compianta Signora Monteverdi Anna fu Carlo vedova Lazzari nominò sua erede una Fondazione da crearsi in Fontanella per aiutare i poveri bisognosi e meritevoli del Comune e da intitolarsi in perpetuo: "Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna".

ART. 2

DENOMINAZIONE

"Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna"

ART. 3

NATURA GIURIDICA

La "Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna" è costituita ai sensi dell'art. 12 e seguenti del C.C. con sede presso l'ufficio amministrativo della Fondazione "Domus E.D.E.R.A." in Via Vittorio Emanuele II n. 73 a Fontanella (BG).

ART. 4

SCOPI

La Fondazione non ha finalità di lucro, né limiti di durata, ha lo scopo di assegnare i propri immobili ai poveri e bisognosi residenti nel Comune di Fontanella, affittando gli stessi a prezzi particolarmente contenuti e di ogni altra iniziativa benefica e di assistenza ad essi rivolta.

La Fondazione provvede a realizzare i suoi scopi con il reddito del proprio patrimonio e attraverso il sistema creditizio.

La Fondazione, inoltre per il raggiungimento dei propri scopi, potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni, lasciti ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità assistenziali e culturali, nel rispetto del principio della salvaguardia del patrimonio.

Le modalità di funzionamento, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti interni.

ART. 5

ORGANI

- *Il Presidente*
- *Il Consiglio di Amministrazione*

ART. 6

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Amministrazione Comunale di Fontanella secondo la normativa vigente ed è composto da cinque membri, compreso il Presidente, che viene eletto dal Consiglio stesso nella prima seduta.

Tanto il Presidente quanto i Consiglieri rimangono in carica per cinque anni dalla nomina dell'Amministrazione Comunale e possono essere sempre riconfermati.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono avere i requisiti di eleggibilità ma non possono essere Consiglieri Comunali o dipendenti del Comune.

Secondo le volontà della fondatrice il Consiglio di Amministrazione è integrato dal Parroco pro-tempore di Fontanella in quanto ricopre tale veste ed intende accettare.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di Maggio e di Settembre e comunque nelle epoche stabilite dalla Legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo; le altre ogni qualvolta le richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, o per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti il Consiglio, o per invito dell'Autorità Governativa e/o Amministrativa locale.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

ART. 7

DECADENZE

I Membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Il Presidente richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza.

La durata in carica dei membri sostituiti viene adeguata a quella del Consiglio di Amministrazione prevista dal precedente art.6.

ART. 8

SCIoglimento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio viene sciolto nei casi e con le modalità previste dalla legge.

ART. 9

COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione ed a regolare il suo funzionamento: forma i progetti dei regolamenti, promuove, quando occorre, le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, approva i programmi e le direttive generali e ne controlla l'attuazione.

In particolare il Consiglio ha competenze specifiche sui seguenti atti fondamentali:

- *gli statuti ed i regolamenti della fondazione;*
- *i bilanci di previsione annuali e pluriennali;*
- *i rendiconti annuali;*
- *le dotazioni organiche e relative variazioni;*
- *le convenzioni e gli accordi di programma con altri enti, la costituzione e la modificazione di forme associative;*
- *la contrazione di mutui;*
- *gli acquisti, permuta e le alienazioni immobiliari;*
- *l'eventuale nomina il Revisore dei conti;*
- *l'elezione del Presidente e del Vicepresidente;*
- *la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune e della Provincia o da esse dipendenti o controllati.*

Ogni proposta di deliberazione sottoposta al consiglio di amministrazione deve essere regolarmente istruita dagli uffici competenti.

ART. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal consiglio al proprio interno, durante la prima seduta, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, anche valutandone la disponibilità ad una assidua presenza.

Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti interni.

In particolare:

- *convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione delle sue delibere;*
- *svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione regolandone i lavori;*
- *sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessante al campo di attività della Fondazione;*
- *formula proposte sulle materie poste all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;*
- *rappresenta legalmente la Fondazione e cura i rapporti con gli altri enti ed altre autorità;*
- *delega, a sua discrezione, ad uno o più consiglieri alcune competenze;*
- *adotta i provvedimenti concernenti il personale, secondo i poteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti interni;*
- *stipula i contratti in rappresentanza della Fondazione;*
- *relaziona annualmente al Consiglio Comunale.*

ART. 11

REVISORE DEI CONTI

Il revisore dei conti può essere nominato dal Consiglio della Fondazione. Il revisore dei conti dura in carica tre anni , è rieleggibile e dovrà operare ed avere i requisiti come prescritti dalla legge.

Il revisore contabile:

- *esamina il bilancio di esercizio, redigendo una relazione;*
- *accerta e verifica il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;*

- *esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;*
- *riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione i risultati dei controlli eseguiti.*

Il revisore dei conti partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

PERSONALE

Le nomine, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dal Regolamento Interno. L'azione di quanti agiscono nella Fondazione deve essere ispirata al perseguimento degli scopi della Fondazione medesima ponendo innanzi tutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli utenti senza distinzione di condizioni personali e sociali.

ART. 13

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Opera Pia è costituito da terreni e fabbricati che possiede in proprio e che, giusta l'inventario e la relazione di stima redatta in data 24 luglio 2003 dall'Ing. Alberto Bianchi hanno un valore complessivo pari a € 2.036.000,00 (duemilionitrentaseimila/00). E' cura del Consiglio di Amministrazione provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'eventuale avanzo di bilancio verrà devoluto come contributo, il cui importo verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza ordinaria del mese di Maggio, alla Casa di Riposo (denominata Fondazione "Domus E.D.E.R.A") dopo aver considerato le priorità economiche dell'Ente Piccola Fondazione Lazzari Antonio Pietro Anna.

ART. 14

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

Il patrimonio è destinato interamente al soddisfacimento degli scopi statutari.

ART. 15

LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre fondazioni del Comune di Fontanella non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART. 16

REVISIONE STATUTO

L'iniziativa di proporre la revisione statutaria, che non può essere contraria alle tavole di Fondazione, appartiene al Consiglio di Amministrazione, sentito parere dell'Amministrazione Comunale.

Le variazioni devono essere deliberate con il consenso dei 2/3 del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

NORME DI RINVIO

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari.

ART. 18

NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data del decreto di approvazione.